



DECRETO RETTORALE N. 18/2025

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo
- VISTO il DPCM del 4 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza"
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» - come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 - e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuiti "..le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istituzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto



"Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale e di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzione alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 101", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79,- recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis";

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE), n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente "Formazione iniziale e continuata dei docenti delle scuole secondarie", e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;



- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 4 recante "Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale";
- VISTE le linee guida dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca adottate con delibera del 26 settembre 2023 n. 231;
- VISTO il decreto di accreditamento con cui sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dell'Università telematica Giustino Fortunato;
- VISTO il parere reso sulla predetta istanza dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera del 24 aprile 2024, n. 96;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare, l'articolo 6 comma 4 "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.";
- ACQUISITO il fabbisogno a livello regionale presentato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota del 22.11.2024;
- VISTA l'offerta formativa inserita dalle istituzioni in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS il 12 DICEMBRE 2024;
- VISTO che, come previsto dall'All. A del D.M. n. 156 del 24.02.2025 sono autorizzati n. 408 posti suddivisi per le nove classi di concorso accreditate.



- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 22.12.2023 n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2023, n. 256, concernente: “Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri, per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2025, n. 148 concernente la riserva dei posti per i soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59;
- RITENUTO necessario procedere all'autorizzazione dei posti e alla definizione dei criteri di selezione per l'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stato costituito il Centro Multidisciplinare per la Formazione Superiore, al fine di gestire iniziative comuni riguardanti la didattica, la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica nel campo della formazione dei docenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 382/80;
- VISTA la designazione del coordinatore Centro Multidisciplinare per la Formazione Superiore;
- VISTO il Decreto Ministeriale n.156 del 24.02.2025 di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti A.A. 2024/2025, affidati all'Università telematica Giustino Fortunato;
- TENUTO conto delle suddette delibere;
- VISTA la delibera di Senato Accademico del 09 dicembre 2024

Per i motivi elencati in premessa;

DECRETA

Art.1 (Oggetto)

Il presente decreto detta le disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a. a. 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati.

**Art. 2 (Tipologie di percorsi)**

Per ogni classe di concorso accreditata, verranno attivati per l'a.a. 2024/2025 i seguenti percorsi:

- a) **PFI60** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'art. 2-bis del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (da ora in poi denominato **Allegato 1**);
- b) **PFI30** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis, e dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ovvero destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021 (da ora in poi denominato **Allegato 2**);

Art. 3 (Corsi attivati)

Sono aperte le preiscrizioni, per l'a.a. 2024/2025, ai Percorsi di Formazione Iniziale dei docenti ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 per le seguenti classi di concorso con i relativi posti assegnati:

CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE CLASSE	POSTI
AB24 – FI	LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)	10
A012 – FI	DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	89
A018 – FI	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	10
A028 – FI	MATEMATICA E SCIENZE	128
A045 – FI	SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI	10
A046 – FI	SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE	26
A048 – FI	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	66
A049 – FI	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	59
A060 – FI	TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	10



La misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato e quella del 5%, nell'ambito della predetta quota di riserva, destinata ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, verranno calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. del M.U.R. n. 148 del 24 febbraio 2025.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

L'offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università è indirizzata ai seguenti possessori di:

a) **PFI60** - Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (**Allegato 1**):

- Laurea (Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale o titolo equipollente o equiparato), **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando**, come da tabelle MIUR ed eventuali integrazioni (corsi singoli integrativi);
- studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale;
- studenti regolarmente iscritti ad un Corso Laurea Magistrale a Ciclo unico che abbiano già conseguito almeno 180 crediti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al percorso PFI60;

b) **PFI30** - Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (**Allegato 2**):

- rivolto a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I candidati devono verificare in autonomia di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono e dichiararne il possesso. Se, per il titolo dichiarato, sono richiesti particolari esami e/o diploma/i per l'accesso alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione, ai sensi della Tabella A del D.P.R. 19/2016, come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. del M.I.U.R. n. 259/2017, dal D.M. del M.I.M. di concerto con il M.U.R. del 20 novembre 2023 e dal D.M. del M.I.M. di concerto con il M.U.R.



del 22 dicembre 2023, dovranno essere inseriti nell'apposto spazio presente durante la procedura di preiscrizione, **TUTTI I CFU/ annualità e/o diplomi conseguiti NEL CORSO DELLA INTERA CARRIERA (LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, CORSI SINGOLI, ECC.)** al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso.

Il/la candidato/a **deve elencare tutti gli insegnamenti per dimostrare il possesso dei CFU anche laddove siano stati conseguiti nell'ambito della laurea magistrale.**

I candidati devono verificare in autonomia di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono e **dichiararne il possesso.**

Art. 5 (Modalità di ammissione)

Se, per una determinata classe di concorso relativa al **PF160** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'art. 2-bis del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (**Allegato 1**), **il numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati**, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Se il **numero delle domande di ammissione eccederà il numero di posti autorizzati dal Ministero**, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'All. B del D.M. del M.U.R. n. 156/2025.

Per quanto riguarda la quota di riserva del 5%, qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'All. A del D.M. del M.U.R. n. 156/2025.

Se, per una determinata classe di concorso relativa al **PF130** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis, e dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ovvero destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021 (**Allegato 2**), **il numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati**, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Se il **numero delle domande di ammissione eccederà il numero di posti autorizzati dal Ministero**, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli di cui all'All. A del D.M. del M.U.R. n. 148/2025.



Nel caso che, dopo l'assegnazione dei punteggi, ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni)

L'ammissione al corso di abilitazione prevede la compilazione della domanda on-line di partecipazione.

Contestualmente alla domanda andrà corrisposto un contributo di partecipazione di € 150,00.

Per gli ammessi al percorso, il contributo di partecipazione sarà valevole come tassa di prova finale.

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE NON SARA' IN NESSUN MODO RIMBORSABILE.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte allegando copia del documento di identità, codice fiscale, modulo di autocertificazione dei requisiti di accesso e dei titoli culturali e professionali valevoli per la formazione della graduatoria di accesso (Allegato B del DM 156/2025)

N.B. Per la partecipazione contestuale alla procedura di pre-iscrizione al percorso da 60 e 30 CFU nella medesima classe di concorso sarà valevole un solo contributo di € 150,00.

Per presentare la domanda di ammissione alle preselezioni è necessario collegarsi all'indirizzo

<https://cfu.unifortunato.eu/30-60-cfu/>

- selezionare il tipo di Percorso "60 o 30";

- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni (Documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato anni di servizio, altro);

- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione – vedi art. 8.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando e unicamente tramite bonifico, seguendo le indicazioni della procedura guidata.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio versato all'atto della domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.

Nel caso in cui, per una determinata classe di concorso, il candidato non abbia indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente bando, ovvero, all'interno del modulo d'iscrizione, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E/O DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE, IL CANDIDATO SARÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO.

È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completata entro la data di scadenza del bando.

N.B. Le immatricolazioni avvengono tutte con riserva di controllo sul possesso dei titoli di accesso



dichiarati in fase di iscrizione.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nell'ambito della procedura, si ricorda che, nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione al corso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato.

Ai sensi del D.M. del M.U.R. n. 930/2022, è consentita l'iscrizione contemporanea ad uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria.

Art. 7 (Titoli esteri)

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal bando.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono allegare, in fase di perfezionamento della domanda di ammissione su <https://cfu.unifortunato.eu/30-60-cfu/>, un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'art. 4.

Il titolo deve essere tradotto e accompagnato da conferma di autenticità e da dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore.

Nel caso in cui non siano disponibili i documenti entro la scadenza del presente bando, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata.

La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dal presente bando.

La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, è a cura della commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Centro Multidisciplinare per la Formazione Superiore, struttura di riferimento del corso, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'atto dell'immatricolazione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno.

Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 8 (Scadenze e pagamenti)

La presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni e il pagamento del relativo contributo



vanno effettuati **dal 28 febbraio 2025 alle ore 9.00 e si chiudono il 10 marzo 2025 alle ore 23.59.**

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate entro il **giorno 13 marzo 2025**, e saranno scaricabili accedendo su <http://www.unifortunato.eu>, Percorsi 60-30 CFU al seguente link <https://www.unifortunato.eu/corsi-di-laurea/percorso-abilitante-60-cfu-a-a-24-25/>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria **dovranno iscriversi dal 13 marzo 2025 alle ore 18.00, fino al 17 marzo 2025 alle ore 23:59.**

Per l'iscrizione i collocati in graduatoria riceveranno opportuna email, nella quale sarà possibile reperire il link per la formalizzazione dell'iscrizione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione - € 516,00.

È responsabilità dei vincitori verificare che sia pervenuta l'email e contattare l'indirizzo e-mail supporto@unifortunato.eu entro le ore 16.00 del 17 marzo 2025, qualora, pur presenti in graduatoria, non avessero ricevuto il link per la formalizzazione dell'iscrizione.

Decorso il termine perentorio fissato per il 17 marzo 2025 alle ore 23:59 si **provvederà, entro il 18 marzo 2025, alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti**, con la possibilità, per i candidati risultanti in posizione utile, di potersi **iscrivere**, presentando la pertinente domanda d'iscrizione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, secondo le indicazioni che saranno loro fornite.

Il costo dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti sono i seguenti:

PFI60 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU (allegato 1)

Il costo totale della retta di iscrizione e frequenza è di € **2.516,00** (di cui € 16,00 imposta di bollo), dilazionabile in massimo cinque rate da corrispondere entro e non oltre il termine previsto.

Per la prova finale è prevista una retta di € 150,00. Per gli ammessi al percorso, il contributo di partecipazione alla preselezione sarà valevole come tassa di prova finale.

Il contributo di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.

PFI30 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU (allegato 2)

Il costo totale della retta di iscrizione e frequenza è di € **2.016,00** (di cui € 16,00 imposta di bollo), dilazionabile in massimo quattro rate da corrispondere entro e non oltre il termine previsto.



Per la prova finale è prevista una retta di € 150,00. Per gli ammessi al percorso, il contributo di partecipazione alla preselezione sarà valevole come tassa di prova finale.

Il contributo di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.

Secondo le seguenti modalità di pagamento:

- **Bonifico Bancario: IBAN:** IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637 **intestato a IPSEF** causale: "Codice Fiscale – nome/cognome – Corso 60/30 CFU – classe".
- **Carta di credito**
- **Buono Carta Docente**

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Percorso devono darne comunicazione scritta esclusivamente tramite pec da inoltrare all'indirizzo segreteria@pec.unifortunato.eu.

Le quote d'iscrizione eventualmente già pagate non sono rimborsabili a nessun titolo e in nessun caso.

Art. 9 (Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale)

I percorsi di formazione iniziale, di cui al presente decreto, sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma I, del D.L. 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'a.a. 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa, come da art. 7, comma 7, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Il calendario delle attività didattico-formative dei percorsi abilitanti, di cui al presente bando, sarà pubblicato nell'area riservata del sito dedicata ai Percorsi.

Art. 10 (Attività di tirocinio)

Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza, a normativa vigente, nei gruppi-classe pari a dodici ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in



qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2023 n. 256.

In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell'elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Il tirocinio diretto avrà luogo, coerentemente con i calendari scolastici.

Art. 11 (Prova finale)

Come stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, la prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Prova scritta:

- la prova scritta, di cui all'art. 9 del D.P.C.M. del 4 agosto 20023, consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. Inoltre, è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

Lezione simulata:

- è su tema proposto dalla commissione con un anticipo di 48 ore;
- ha una durata massima di 45 minuti;
- è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali;
- è sviluppata con didattica innovativa;
- è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di 10 punti alla prova scritta e di 10 punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento.



La Commissione giudicatrice è nominata dal Centro Multidisciplinare per la Formazione Superiore, struttura di riferimento del corso, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti dall'Università telematica Pegaso è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni si prega di consultare le informazioni pubblicate sul sito di ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall'Ateneo.

Art. 13 (Diffusione)

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Uffici per gli adempimenti consequenziali ed affisso all'albo di Ateneo.

Art. 14 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore all'atto dell'emanazione.

Benevento, 25.02.2025

Il Rettore

Prof. Giuseppe Acocella